



Comune di Torri di Quartesolo

INFORMATIVA IMU – TASI ANNO 2016

Ufficio Tributi - Tel. 0444 250207
e-mail: tributi@comune.torridiquarteso.vi.it



Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDTQ

Torri di Quartesolo - Maggio 2016

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili per il calcolo degli importi dovuti a titolo di **IMU** e **TASI** anno 2016.

ALIQUEUTE e CODICI TRIBUTO

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 28/04/2016 ha approvato le aliquote IMU e TASI per l'anno 2016, confermando quelle in vigore per l'anno 2015 e prendendo atto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015):

CATEGORIE	IMU	TASI
Abitazione principale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 C/7).	ESENTI	ESENTI (introdotta con L. 208/2015)
Abitazione principale di categoria A/1 A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 C/7).	0,468% detrazione 200 €	0,132%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli). La Legge 208/2015 ha stabilito che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che: ✓ L'immobile dato in comodato non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9; ✓ Il contratto sia registrato; ✓ Il beneficiario del comodato utilizzi l'immobile come abitazione principale, rispettando il requisito della residenza per sé e per il proprio nucleo familiare; ✓ Il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ✓ Il proprietario dell'immobile non possieda altri immobili in Italia, ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A1-A8-A9. A tal proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Risoluzione 1/DF del 17/02/2016, ha precisato che la disposizione di agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito <i>"si colloca nell'ambito delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione"</i>. La riduzione della base imponibile è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo.	0,76 %	0%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.	ESENTI	0,05%
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.	ESENTI (introdotta con L. 208/2015)	0%
Altri terreni agricoli.	0,95 %	0%
Altri fabbricati.	0,95 %	0%
Aree edificabili.	0,95 %	0%
Immobili con Categoria Catastale "D".	0,95% 0,76% STATO 0,19% COMUNE	0%

Codici Tributo IMU

3912	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO categorie A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze
3916	AREE EDIFICABILI
3918	ALTRI FABBRICATI (ad esclusione degli immobili di categoria "D")
3930	IMMOBILI con Categoria Catastale "D" – aliquota 0,19% (destinatario il COMUNE)
3914	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI

3925	IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D" – aliquota 0,76% (destinatario lo STATO)
-------------	--

Codici Tributo TASI

3958	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO categorie A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze
3959	Fabbricati strumentali all'attività agricola

Il **Codice Ente IMU e TASI** da inserire nell'F24 per Il Comune di Torri di Quartesolo è **L297**

SCADENZE IMU e TASI

Acconto o Unica soluzione: **16 Giugno 2016** - Saldo o Conguaglio: **16 Dicembre 2016**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non provvederanno al pagamento di quanto dovuto entro le scadenze previste potranno regolarizzare la propria posizione con il **Ravvedimento Operoso** (art. 13 D.Lgs. 472/97) entro un anno dall'omissione o dall'errore, **(sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza)**, nel seguente modo:

- ✓ Per i pagamenti effettuati **entro 14 giorni dalla scadenza** sanzione dello **0,1% per ogni giorno di ritardo** (1 giorno=0,1%, 2 giorni=0,2%, 3 giorni=0,3%.....);
- ✓ Per i pagamenti effettuati **dal 15° al 30° giorno dalla scadenza** sanzione del **1,50%**;
- ✓ Per i pagamenti effettuati **dal 31° al 90° giorno dalla scadenza** sanzione del **1,67%**;
- ✓ Per i pagamenti effettuati **dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza** sanzione del **3,75%**.

In tutti i casi dovrà essere applicato il tasso di interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno.

ACCERTAMENTI

In caso di **tardivo, parziale o omesso pagamento** l'Ufficio Tributi, provvederà ad emettere avviso di accertamento con recupero dell'**imposta dovuta** e applicazione della **sanzione del 30%** e degli interessi legali aumentati di due punti percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno come previsto dalla normativa vigente.

MODALITA' di CALCOLO IMU e TASI

Per effettuare il conteggio di quanto dovuto il contribuente può utilizzare l'apposito programma IMU-TASI disponibile sul sito www.comune.torridiquarteso.vi.it (che consente anche la stampa del modello F24):

- Entrare nella Home page del Comune >>> www.comune.torridiquarteso.vi.it

- Nella colonna a destra cliccare  **IUC/IMU/TASI/TARI** e seguire le indicazioni suggerite.

MODALITA' DI PAGAMENTO IMU e TASI

Il pagamento dell'IMU e della TASI può essere effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato presso qualsiasi sportello postale o bancario.

LA BASE IMPONIBILE

- **Per i FABBRICATI iscritti in catasto** la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione e rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Moltiplicatori
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione dei D/5)	65
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

La base imponibile è ridotta del 50%, oltre che per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di primo grado così come meglio precisato nella tabella delle aliquote IMU e TASI sopra riportata, anche per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22/01/2004 nr. 42 (previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n.445) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si precisa che per fabbricato inagibile si intende il fabbricato con caratteristiche di fatiscenza non superabili con interventi di manutenzione).

- **Per i TERRENI AGRICOLI** la base imponibile è costituita da:

Terreni Agricoli posseduti condotti e coltivati da coltivatori diretti e IAP	ESENTI
Tutti gli altri Terreni Agricoli	Reddito Dominicale x 1,25 x 135

- **Per le AREE EDIFICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

DICHIARAZIONE IMU e TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per conoscere le fattispecie che comportano obbligo dichiarativo si consiglia di prendere visione delle istruzioni della dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 8:30 alle 18.00.